



Modifica dell'articolo 416-ter c.p. in materia di voto di scambio politico-mafioso

A.C. 1302

Dossier n° 29 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
18 febbraio 2019

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1302
Titolo:	Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale in materia di voto di scambio politicomafioso
Iniziativa:	Parlamentare
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	1
Commissione competente :	Il Giustizia
Sede:	consultiva
Stato dell'iter:	in corso d'esame in sede referente

Il provvedimento all'esame della Commissione, approvato dal Senato e poi modificato dalla Commissione Giustizia della Camera, novella l'articolo 416-ter c.p., che punisce lo scambio elettorale politico-mafioso (cd. voto di scambio).

Normativa vigente

Attualmente, l'**art. 416-ter del codice penale** punisce lo scambio elettorale politico-mafioso con la **reclusione da sei a dodici anni**. Il delitto è commesso da **chiunque** accetta la **promessa** di procurare **voti mediante** le modalità di cui al terzo comma dell'art. 416-bis (cioè grazie all'**intimidazione derivante dal vincolo associativo mafioso**) in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di **denaro o di altra utilità** (primo comma). La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma (secondo comma).

[Art. 416-ter c.p.](#)

La disposizione intende colpire il fenomeno delle connessioni politico-mafiose particolarmente frequenti in occasioni delle consultazioni elettorali: viene punito sia il politico che accetta la promessa di voti (il soggetto di cui al primo comma) sia il promittente, cioè l'appartenente all'organizzazione mafiosa o simile (di cui al secondo comma) che tali voti promette di procurare grazie alla forza di intimidazione derivante dalla consapevolezza del vincolo associativo mafioso. Prestazione e controprestazione oggetto dell'illecito consistono, da un lato nel procacciamento di voti, dall'altro nell'utilità (in denaro o meno) data o promessa. L'altra utilità va intesa come qualunque altro tipo di vantaggio, diverso dal denaro, quale ad esempio la promessa di altri comportamenti indebiti e vantaggiosi per il clan, come l'assegnazione di appalti, l'assunzione di lavoratori ecc.

L'art. 416-ter c.p., sul quale è intervenuta nella scorsa legislatura prima la [legge n. 62 del 2014](#), poi la [legge n. 103 del 2017](#), punisce un reato di pericolo che, nel tempo, è stato oggetto di numerose pronunce giurisprudenziali che, anche in relazione alle novelle intervenute, ne hanno chiarito l'interpretazione.

In particolare, la **giurisprudenza** ha affermato che ai fini della configurabilità del reato, non è necessario che l'accordo concernente lo scambio tra voto e denaro o altra utilità contempli l'attuazione, o l'esplicita programmazione, di una campagna attuata mediante intimidazioni solo quando il soggetto che si impegna a reclutare i suffragi è **persona intranea a una consorteria di tipo mafioso** ed agisce per conto e nell'interesse di quest'ultima, dal momento che soltanto in tale caso il ricorso alle modalità di acquisizione del consenso tramite la modalità di cui all'art. 416-bis, terzo comma, c.p., può dirsi immanente all'illecita pattuizione (*Cass. pen. Sez. VI, sentenza n. 25302 del 19 maggio 2015; Cass. pen. Sez. VI, sentenza n. 16397 del 3 marzo 2016*). La Cassazione, quindi, pur non negando la rilevanza in assoluto del metodo mafioso, elemento necessario ai fini della configurabilità del reato in questione, ha precisato che, da un punto di vista probatorio, non rileva la specifica dimostrazione della programmazione dei concreti atti di intimidazione posti in essere dall'organizzazione mafiosa e tesi a limitare la libertà del diritto di voto, bensì è fondamentale valutare l'esistenza dell'associazione mafiosa e le attività che svolge sul territorio, secondo le caratteristiche ex art 416-bis comma terzo. Siamo infatti dinanzi a

[Cassazione penale](#)

un **reato di pericolo**, per la cui configurabilità è sufficiente che nell'accordo concernente lo scambio tra voto e denaro o altra utilità, il soggetto che si impegna a reclutare i suffragi sia persona la quale esercita un condizionamento diffuso fondato sulla prepotenza e sulla sopraffazione e le cui indicazioni di voto, sono percepite all'esterno come provenienti da un sodalizio mafioso, mentre non sono necessarie né l'attuazione né l'esplicita programmazione di una campagna attuata mediante intimidazioni (Cass. pen. Sez. VI, sentenza n. 37374 del 6 maggio 2014). Viceversa, qualora il soggetto che si impegna a reclutare i suffragi sia una **persona estranea alla consorteria di tipo mafioso**, ovvero un soggetto intraneo che agisca "uti singulus", è necessaria la prova della pattuizione delle modalità di procacciamento del consenso con metodo mafioso (Cass. pen., Sez. I, sentenza n. 19230 del 30 novembre 2015, nella quale la Corte ha ribadito che, diversamente, detta prova può ritenersi manifesta nel caso in cui il promittente sia un intraneo che agisce in rappresentanza e nell'interesse dell'associazione, atteso che la logica causale della scelta di quello specifico interlocutore, da parte del candidato, è determinata proprio dalla sua fama criminale e dalle modalità con cui sarà attuato il reclutamento elettorale).

Contenuto

L'articolo unico della proposta di legge C. 1032, come modificata dalla Commissione Giustizia, punisce con la **reclusione da 10 a 15 anni** (stessa pena prevista per l'associazione mafiosa dall'art. 416-bis, primo comma, c.p.) l'accettazione, diretta o a mezzo di intermediari, della promessa del sostegno elettorale in cambio della erogazione di denaro, di qualunque altra utilità o della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione criminale. I voti saranno procurati:

- da **sogetti appartenenti ad associazioni mafiose** oppure
- mediante **modalità mafiose**.

L'art. 416-bis, terzo comma, c.p. definisce l'associazione di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della **forza di intimidazione del vincolo associativo** e della condizione di **assoggettamento** e di **omertà** che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Normativa vigente	A.C. 1032 (come modificato dalla Commissione)
art. 416-ter. c.p. (Scambio elettorale politico-mafioso)	
Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.	Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari , la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis , o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'art. 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis .
La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.	La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti nei casi di cui al primo comma.
	Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416-bis aumentata della metà.
	In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Rispetto alla formulazione vigente, il nuovo **primo comma** della proposta di legge:

- dal punto di vista soggettivo, estende la punibilità anche ai casi in cui la condotta incriminata sia stata realizzata mediante il ricorso ad **intermediari**;
- estende la condotta penalmente rilevante aggiungendo alla promessa di procurare voti

con le modalità mafiose, la promessa che provenga da "soggetti appartenenti alle associazioni" mafiose. In merito, *la proposta lascia all'interprete il compito di chiarire quando l'interlocutore del politico possa definirsi "appartenente all'associazione mafiosa"*; a tal fine potrebbe essere necessaria una condanna definitiva per 416-bis c.p., oppure essere ritenuta "sufficiente" l'applicazione di una misura di prevenzione in base al Codice antimafia (d.lgs. n. 159 del 2011);

- amplia ulteriormente l'oggetto della controprestazione di chi ottiene la promessa di voti, contemplando non solo il denaro e ogni altra utilità, ma anche "la **disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze della associazione mafiosa**";
- **inasprisce la pena** che passa dalla reclusione da 6 a 12 anni alla reclusione da 10 a 15 anni.

Fermo restando il contenuto dell'attuale secondo comma dell'art. 416-ter, **sono aggiunti due nuovi commi**:

- un terzo comma che, sostanzialmente, prevede un'**aggravante** di evento; se, infatti, chi ha concluso l'accordo con il mafioso viene eletto, la **pena** prevista per lo scambio elettorale politico mafioso è **augmentata della metà**.

Con riguardo al profilo sanzionatorio, l'applicazione dell'aggravante potrebbe così comportare pene più elevate nei confronti del patto elettorale politico-mafioso rispetto sia al concorso esterno, sia alla partecipazione associativa e alla direzione associativa (punita con la reclusione da 12 a 18 anni).

Potrebbe essere suscettibile di approfondimento la circostanza che l'aggravio della risposta punitiva non sia correlato al verificarsi dell'evento che si voleva scongiurare, bensì ad una situazione (l'effettiva elezione) che potrebbe verificarsi per le ragioni più diverse che potrebbero non inerire con lo scambio elettorale precedente.

- un ultimo comma che prevede l'irrogazione della pena accessoria della **interdizione perpetua dai pubblici uffici** in caso di condanna per il reato in questione. Su tale ultimo punto, si ricorda che tale effetto consegue, oltre che alla condanna all'ergastolo, alle condanne a pena non inferiore a cinque anni di reclusione (art. 29 c.p.).

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La modifica legislativa è riconducibile alla competenza legislativa esclusiva statale, con riguardo all'ordinamento penale ([art. 117, secondo comma, lettera l\), Cost.](#)).

Cost029	Servizio Studi Dipartimento Istituzioni	st_istituzioni@camera.it - 066760-3855	 CD_istituzioni
	Servizio Studi Dipartimento Giustizia	st_giustizia@camera.it - 066760-9148	 CD_giustizia